



Ordinanza del Presidente n. 3 del 28 GEN. 2021

Oggetto: Interdizione delle unità di navigazione con e senza motore, ad eccezione dei mezzi di soccorso, lungo il tratto di Naviglio Grande, situato all'interno del territorio comunale di Milano, dalla prog. Km 40+000 (sede Canottieri San Cristoforo) alla prog. Km 41+220 (ponte di via Casale), dalle ore 11.00 alle ore 13:00 del 31/01/2021, al fine di consentire l'espletamento di un evento sportivo in alveo.

Il Presidente

VISTO

- La L.R. n. 6/2012 – Disciplina del settore dei trasporti;
- Il R.R. n. 9/2002 – Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna;
- Il R.R. n. 9/2015 – Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione;
- Il R.R. n. 3/2015 – Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate;
- Il R.R. n. 3/2010 – Regolamento Regionale di Polizia Idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo;
- Il Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile approvato con DGR X/6037 del 19 dicembre 2016;
- Il R.R. n. 2/2019 – Regolamento Regionale del Servizio di Navigazione sul sistema dei Navigli lombardi (art. 3, comma 2, lettera d-bis), legge regionale 04 aprile 2012, n.6);

CONSIDERATO

- che il Naviglio Grande è un canale classificato linea navigabile di II classe sul quale le funzioni connesse alla polizia idraulica e allo svolgimento delle attività di gestione del deflusso delle acque, di erogazione delle dispense irrigue e di manutenzione ordinaria sono state conferite della Regione Lombardia al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi con DGR n. IX/1419 del 9 marzo 2011;
- che l'art. 57 comma 1 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 consente agli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna di esercitare poteri di vigilanza e controllo, provvedendo anche attraverso l'emissione di appositi provvedimenti per garantire la sicurezza della navigazione;
- il R.R. n.3/2015 che disciplina la circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate ed in particolare che l'art. 6 comma 4 (circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate)



prevede che, con proprio atto motivato, l'autorità competente possa interdire temporaneamente la navigazione in caso di incompatibilità con la sicurezza sulla navigazione;

- che in conformità all'art. 59 bis della L.R n. 6 del 2012 il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi in qualità di autorità che esercita le funzioni di Polizia idraulica sul Sistema dei Navigli Lombardi è anche l'ente preposto alla gestione del demanio della navigazione;
- che in base all'art. 10 comma 3 lettera g), dello Statuto consortile il Presidente può emettere ordinanze per regolare l'uso della rete, delle alzaie e delle acque consortili;
- che il Regolamento di Organizzazione dell'Ente all'art. 7, comma 1, prevede altresì che il Presidente, per esercitare i poteri conferitigli dallo Statuto, si possa esprimere tramite ordinanza;
- la richiesta da parte della Canottieri San Cristoforo S.s.d.a.r.l., registrata al protocollo consortile n. 345 del 13 gennaio 2021, di poter far svolgere ad un atleta professionista un percorso a nuoto nel Naviglio Grande dalla Canottieri San Cristoforo alla Darsena di Milano;
- l'istruttoria tecnica, conservata agli atti, che esprime parere favorevole, ai fini idraulici ed alla compatibilità di tale evento sportivo con la fruizione e la stabilità dei manufatti del Naviglio Grande;
- l'autorizzazione rilasciata con nota prot. cons. n.1000 del 22/01/2021 di deroga al divieto di balneazione di cui al regolamento consortile di gestione della polizia idraulica e contenente le prescrizioni vincolanti impartite all'organizzatore affinché l'attività sia effettuata in sicurezza;
- che, al fine di consentire lo svolgimento di tale evento sportivo, risulta pertanto necessario interdire la navigazione per unità di navigazione con e senza motore, ad eccezione dei mezzi di soccorso, lungo il tratto di Naviglio Grande, situato all'interno del territorio comunale di Milano, dalla prog. Km 40+000 (sede Canottieri San Cristoforo) alla prog. Km 41+220 (ponte di via Casale), dalle ore 11.00 alle ore 13:00 del 31/01/2021;

tutto ciò premesso

ORDINA

1. Interdizione delle unità di navigazione con e senza motore, ad eccezione dei mezzi di soccorso, lungo il tratto di Naviglio Grande, situato all'interno del territorio comunale di Milano, dalla prog. Km 40+000 (sede Canottieri San Cristoforo) alla prog. Km 41+220 (ponte di via Casale), dalle ore 11.00 alle ore 13:00 del 31/01/2021, al fine di consentire l'espletamento di un evento sportivo in alveo.
2. Di dare opportuna comunicazione agli Enti ed ai soggetti interessati alla suddetta disposizione.

AUTORIZZA

In deroga al RR n.3/2015 l'eventuale utilizzo di moto d'acqua quali mezzi di soccorso al fine di garantire la sicurezza dell'evento



SI AVVERTE

In caso di mancato ottemperanza alla presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa da un minimo di euro 60,00 a un massimo di euro 600,00 ex art Art. 57 della Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6.

Il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio, Dott. Roberto Coppola.

Il presente provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi al TSAP.

Il Presidente
Alessandro Folli

Milano, sede consortile **28 GEN. 2021**